

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485253 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5068

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 1,55 (L. 3.000). "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 (L. 280.000) - Parte I: E. 61,97 (L. 120.000) - Parte II: E. 54,23 (L. 105.000) - Parte III: E. 36,15 (L. 70.000) - Parte IV: E. 25,82 (L. 50.000) - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 (L. 250) per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti:** diritto fisso di intestazione E. 2,58 (L. 5.000) - Testo E. 1,03 (L. 2.000) per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)
Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

AVVISI

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2002 n. 3

Interventi assistenziali a favore del personale regionale. pag. 13

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2002 n. 4

Interventi in favore dello sviluppo delle attività universitarie. pag. 14

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2002 n. 3

Interventi assistenziali a favore del personale regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Interventi assistenziali a favore del personale regionale)

1. La Regione istituisce apposito fondo per interventi assistenziali a favore del personale regionale in servizio presso l'Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze sindacali, determina i criteri e le modalità per la gestione del fondo istituito per le finalità di cui al comma 1.

Articolo 2

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante utilizzo ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 100.000.000 (euro 51.645,69) in termini di competenza del capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001 e istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002 del capitolo 236 "Fondo per interventi a favore del personale regionale" con lo stanziamento di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) in termini di competenza.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 7 gennaio 2002

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 2002, N. 3

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore G.B. Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 settembre 2001 n. 47;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 ottobre 2001, dove ha acquisito il numero d'ordine 167;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi degli articoli 23 comma 1 e 25 comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale il 10 ottobre 2001;
- d) la I Commissione consiliare ha espresso parere favorevole all'unanimità il 19 dicembre 2001;
- e) è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 dicembre 2001;
- f) la legge regionale entra in vigore il 14 febbraio 2002.

2. Struttura di riferimento:

Settore Gestione e amministrazione risorse umane.

**LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2002
n. 4****Interventi in favore dello sviluppo
delle attività universitarie.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione Liguria, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, promuove lo sviluppo delle attività universitarie e contribuisce al decentramento di insediamenti universitari con servizi per il diritto allo studio, al fine di sostenere la qualificazione e l'efficacia dell'attività didattica, formativa e scientifica.

Articolo 2

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, può erogare contributi all'Università degli Studi di Genova, a Società pubbliche o a prevalenza pubblica, a Enti senza fini di lucro che gestiscono sedi universitarie decentrate nelle Province liguri, nonché acquisire strutture immobiliari da destinare in via esclusiva alle attività universitarie comprese nel Programma generale, con i seguenti obiettivi:
 - a) acquisizione, costruzione, ristrutturazione e riqualificazione d'aree e d'immobili da destinarsi a sedi d'attività universitarie e di formazione avanzata e continua;
 - b) realizzazione ed adeguamento di laboratori, biblioteche, sistemi informativi e di quant'altro utile al potenziamento ed alla completa utilizzazione delle risorse didattico-scientifiche;
 - c) acquisizione, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinarsi a residenze, in ambito universitario e post-universitario.

Articolo 3

(Programma regionale degli interventi)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva gli indirizzi e gli obiettivi del Programma triennale degli interventi per il decentramento universitario e la qualificazione dell'attività didattica, formativa e scientifica.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, entro il primo trimestre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale un programma generale d'interventi, con l'indicazione degli obiettivi che li hanno motivati e dei risultati attesi. Il programma è accompagnato dal piano economico e dai tempi d'attuazione nonché dalla precisazione della disponibilità dei beni, oggetto degli interventi stessi.
3. La Giunta regionale, verificata la coerenza degli interventi proposti con le finalità della legge e con gli obiettivi e gli indirizzi approvati dal Consiglio regionale, provvede a stipulare con i soggetti beneficiari accordi, intese, convenzioni.
4. Tali atti devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) programma generale di sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo studio universitario;
 - b) individuazione delle priorità degli interventi da finanziare, anche con il concorso d'altri soggetti sostenitori;
 - c) tempi di realizzazione degli interventi;
 - d) entità e modalità d'erogazione dei finanziamenti e modo di rendicontazione delle spese.
5. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato d'avanzamento degli interventi.

Articolo 4

(Misura del contributo)

1. La Giunta regionale determina i criteri per la concessione dei contributi e ripartisce gli

stanziamenti di bilancio ai soggetti di cui all'articolo 2.

2. I contributi per gli interventi sono concessi nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Articolo 5

(Osservatorio regionale sull'Università)

1. È istituito presso la Regione l'Osservatorio regionale sull'Università che elabora studi e ricerche, formula progetti ed acquisisce informazioni e dati in materia di attività universitarie.
2. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono determinate dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Università degli Studi di Genova.
3. L'Osservatorio, nello svolgimento delle proprie attività, assicura la partecipazione degli studenti secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 e si avvale, per quanto necessario al proprio funzionamento, delle competenti Strutture regionali ed universitarie.

Articolo 6

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione per l'anno 2001, i soggetti di cui all'articolo 2 individuano gli interventi prioritari da sottoporre alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale provvede ad erogare i finanziamenti per le finalità di cui all'articolo 1, entro i trenta giorni successivi alla stipula delle convenzioni con i soggetti beneficiari.

Articolo 7

(Norma finanziaria)

1. I finanziamenti per la realizzazione degli interventi previsti dal Programma triennale sono individuati in sede di definizione del bilancio annuale e pluriennale relativi al periodo considerato nel Programma.
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante:

a) utilizzazione ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 1.800.000.000 in termini di competenza del capitolo 9520 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 2001;

b) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002 dei seguenti capitoli:

– Capitolo 5630 "Spese per l'acquisizione, costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di immobili da destinare all'attività dell'Università di Genova", con lo stanziamento di lire 1.400.000.000 in termini di competenza;

– Capitolo 5631 "Contributi per il sostegno e lo sviluppo delle attività universitarie", con lo stanziamento di lire 400.000.000 in termini di competenza.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 7 gennaio 2002

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 2002 N. 4

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) Il progetto di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 ottobre 2000 dove ha acquisito il numero d'ordine 66 su proposta dei Consiglieri N. Alonzo, M. Veschi, F. Vassallo, R. M. D'Acqui, V. Cavallo e P. Perfigli;
- b) è stato assegnato alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento Interno del Consiglio regionale ed alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 25, primo comma del Regolamento stesso in data 27 ottobre 2000;
- c) la II Commissione ha espresso parere sfavorevole l'8 ottobre 2001;
- d) la I Commissione ha espresso parere favorevole in data 31 ottobre 2001;
- e) il Consiglio regionale sulla base delle relazioni presentate dai Consiglieri M. Maggi e N. Alonzo ha deciso il rinvio alla II ed alla I Commissione nella seduta del 13 novembre 2001;
- f) il testo è stato integralmente rielaborato dalla II Commissione, la quale ha espresso sullo stesso parere favorevole il 5 dicembre 2001;
- g) la I Commissione ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 dicembre 2001;
- h) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 dicembre 2001 (relatori Consiglieri M. Iacobucci e N. Alonzo);
- i) la legge regionale entra in vigore il 14 febbraio 2002.

2. Relazioni al Consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere Massimiliano Iacobucci)

Con l'avvio della recente riforma dell'Università, con l'avvio cioè del cosiddetto 3+2, anche il nostro Ateneo si trova nella necessità di ripensare e rimodulare il suo sviluppo nei prossimi anni.

Da un lato, nell'ambito del triennio della laurea vanno adeguatamente sostenute, rinforzate e magari ristrutturate le esperienze di decentramento avviate nel periodo recente.

Dall'altro, con l'avvio delle lauree specialistiche e dei master vanno sviluppate le forme di sostegno all'Università, di Genova più appropriate affinché quest'ultima sia competitiva rispetto agli ambiti di "eccellenza".

La legge in discussione consente in modo equilibrato di perseguire i due obiettivi appena delineati. Essa non è importante solo per le risorse finanziarie messe a disposizione dell'Università di Genova e delle sedi decentrate, ma anche perché definisce gli strumenti di programmazione dello sviluppo dell'istruzione universitaria nella nostra Regione.

L'art. 2 della legge stabilisce che il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approvi gli indirizzi e gli obiettivi del Programma triennale degli interventi per il decentramento universitario e la qualificazione dell'attività didattica, formativa e scientifica.

In questo modo, la Regione potrà interagire con l'Ateneo nel delineare le linee di sviluppo dell'istruzione universitaria regionale.

Oltre a quanto appena esposto la legge prevede l'esercizio da parte di un apposito Osservatorio del monitoraggio sulle attività universitarie. Tale Osservatorio dovrà anche formulare progetti e elaborare studi e ricerche sull'Università.

Con l'istituzione dell'Osservatorio si avvia la prospettiva di una stretta interrelazione tra la società ligure e l'Università, evitando che quest'ultima tenda a isolarsi dal contesto sociale di riferimento.

Relazione di minoranza (Consigliere Nicolò Alonzo)

Risale ad oltre un anno la presentazione della P.D.L. n. 66 "Interventi per promuovere e sostenere il decentramento universitario".

Ritorna uno di quei casi, e non sono pochi, nei quali, a fronte di proposte di legge presentate dal centro sinistra, o nella fattispecie dal gruppo D.S., le stesse vengono trascinate per mesi in attesa che la Giunta, bontà sua, o la maggioranza, siano in grado di formulare analoghe proposte.

Questo stato di cose, per la verità, sta creando qualche problema di insoddisfazione nella stessa maggioranza, specie quando gli assessori di turno preannunciano provvedimenti analoghi da parte della giunta che, se arrivano, questo avviene dopo mesi e mesi.

Nella fattispecie la PDL n. 66 nasce dall'esigenza manifestata da enti locali e società miste, in particolare delle provincie di Imperia, Savona e La Spezia che da anni, di intesa con l'Università degli Studi di Genova, hanno avviato iniziative decentrate nel territorio di corsi universitari.

In buona parte questi sono collegati con la realtà economica e produttiva del territorio e sono diventati negli anni, un punto di riferimento e di concreto operare nel rapporto formazione e sistema produttivo.

L'università ha, però, fatto carico agli enti locali e alle società di tutte le spese conseguenti al decentramento, determinando condizioni gravose sui soggetti che, a livello locale, si sono fatti carico di tale impegno.

È un processo positivo che può avere ulteriore sviluppo, non in concorrenza con l'Università e le sue Facoltà, ma proprio come integrazione e specializzazione ed anche come progetto più congeniale ad alimentare la voglia nei giovani studenti di intraprendere gli studi universitari.

La volontà della giunta, dopo un anno di tira e molla, ha messo a rischio la traduzione in legge della PDL n. 66 sino ad intervenire con una serie di emendamenti che ne hanno snaturato in parte la finalità.

Mi riferisco alla norma che consente alla Regione l'acquisto di immobili da destinare, in via esclusiva alle attività universitarie, che, se in linea di principio può anche essere contenuto in una legge di sostegno al decentramento, alla verifica dei fatti, mette in evidenza le effettive volontà della giunta nel momento in cui nella norma finanziaria la maggior parte delle risorse viene destinata proprio a quella finalità.

Questo è il motivo dell'astensione che ho espresso in commissione pur a fronte di una proposta di legge che nasce da una specifica iniziativa del gruppo DS e che mi vede primo firmatario.

Nella discussione, mi riservo la definitiva espressione di voto.

3. Struttura di riferimento

Ufficio Istruzione e Diritto allo Studio.

4. Termini del procedimento amministrativo

Entro il primo trimestre di ogni anno l'Università degli Studi di Genova, le Società pubbliche o a prevalenza pubblica, gli Enti senza fine di lucro che gestiscono sedi universitarie decentrate nelle province liguri presentano alla Giunta regionale un programma generale degli interventi.

In sede di prima applicazione l'individuazione degli interventi prioritari da parte degli stessi soggetti viene sottoposta alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.